

TASSA SULLE CONCESSIONI REGIONALI ALLE FARMACIE

La tassa sulle concessioni regionali si applica agli atti e provvedimenti adottati dalla Regione nell'esercizio delle sue funzioni o dagli enti locali nell'esercizio delle funzioni regionali ad esse delegate. Qualora gli atti vengono nuovamente posti in essere deve essere corrisposta la tassa di rinnovo.

Riferimenti normativi :

I.r. 06/12/71 n. 1, "Istituzione Dei Tributi Propri Della Regione"

I.r. 04/05/81 n. 8 "Disciplina Delle Tasse Sulle Concessioni Regionali"

Soggetti passivi

Soggetto passivo della tassa è colui che richiede il rilascio di un atto di autorizzazione, concessione o licenza di esercizio.

Il presupposto impositivo della tassa è la titolarità del richiedente al rilascio di un atto di concessione, di autorizzazione o di licenza di esercizio.

Modalità di pagamento

La tassa sulle concessioni regionali e la tassa di rinnovo devono essere versate sul conto corrente postale n. 218859 intestato a Regione Basilicata – Servizio di Tesoreria.

Termini di pagamento

Le tasse ed il contributo, calcolati in base alla popolazione residente al 31 dicembre del penultimo anno cui si riferiscono, quale risulta dai dati pubblicati dalla ISTAT, vanno corrisposti **entro il 31 gennaio di ciascun anno.**

Determinazione della tassa
Tariffa delle tasse sulle concessioni regionali
TITOLO I
Igiene e sanità

1. Concessione per l'apertura e l'esercizio di farmacie nei comuni con popolazione:

Indicazione degli atti soggetti a tassa	Tassa di rilascio	Tassa annuale
a) fino a 5.000 abitanti	€ 116,20	€ 23,24
b) da 5.001 a 10.000 abitanti	€ 347,58	€ 69,72
c) da 10.001 a 15.000 abitanti	€ 694,63	€ 139,44
d) da 15.001 a 40.000 abitanti	€ 1.110,90	€ 222,59
e) da 40.001 a 100.000 abitanti	€ 1.665,57	€ 334,15
f) da 100.001 a 200.000 abitanti	€ 2.221,28	€ 445,19
g) da 200.001 a 500.000 abitanti	€ 3.470,07	€ 694,12
h) superiore a 500.000 abitanti	€ 5.551,91	€ 1.110,90

(D.P.R. 14 gennaio 1972, n. 4, art. 1, 2° comma, lettera m)

Nota: la tassa è riferita non soltanto alle concessioni per l'apertura e l'esercizio di nuove farmacie, ma anche alle concessioni per l'esercizio di farmacie già istituite e conferite ad altri titolari.

La concessione per l'apertura e l'esercizio di una farmacia è valevole, ai sensi dell'articolo 109 del T.U. delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265, solo per la sede indicata nella concessione stessa e pertanto la tassa è dovuta, anche nel caso in cui venga concesso il trasferimento da una sede ad un'altra dello stesso Comune. La tassa non è dovuta nel caso di trasferimento di farmacia entro i limiti della stessa sede, ai sensi del secondo comma del citato articolo 109 e dell'articolo 28 del regolamento 30 settembre 1938, n. 1706. La

tassa di esercizio deve essere corrisposta anche dai titolari di farmacie legittime e privilegiate.

Analogamente la tassa annuale è dovuta per l'autorizzazione alla gestione provvisoria delle farmacie di cui al penultimo comma dell'articolo 369 del suddetto T.U. La tassa è ridotta alla misura di un quarto di quella dovuta dal titolare della farmacia principale, quando si tratti di farmacia succursale istituita ai sensi dell'articolo 116 del citato T.U.

Non è dovuta tassa di rilascio per le concessioni provvisorie emesse ai sensi del primo comma dell'articolo 129 del citato T.U. né nel caso previsto dal secondo comma dell'articolo 68 del regolamento 30 settembre 1938, n. 1706; è dovuta bensì la tassa annuale di esercizio.

Sono esenti dal pagamento delle tasse sopra indicate le autorizzazioni rilasciate per la gestione di farmacie interne - esclusa qualsiasi facoltà di vendita al pubblico - da parte delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza e delle istituzioni ospedaliere dipendenti dal Servizio Sanitario Nazionale (legge 23 dicembre 1978, n. 833.) Sono esenti dal pagamento delle tasse sopra indicate le farmacie rurali che godono dell'indennità di residenza.

2. Oltre alla tassa di concessione i titolari delle farmacie sono tenuti al pagamento di una tassa annuale di ispezione regionale ai sensi dell'art. 128 del T.U. delle leggi sanitarie nella seguente misura:

- nei comuni con popolazione fino a 10.000 abitanti	€ 17,56
- nei comuni con popolazione da 10.001 a 40.000 abitanti	€ 28,41
- nei comuni con popolazione da 40.001 a 100.000 abitanti	€ 56,81
- nei comuni con popolazione da 100.001 a 200.000 abitanti	€ 139,44
- nei comuni con popolazione superiore a 200.000 abitanti	€ 195,22

3. I titolari di farmacie non rurali sono tenuti, inoltre, al pagamento di un contributo annuo, ai sensi della legge 22 novembre 1954, n. 1107; nella seguente misura:

- nei comuni con popolazione da 5.000 a 10.000 abitanti	€ 34,09
- nei comuni con popolazione da 10.001 a 15.000 abitanti	€ 42,35
- nei comuni con popolazione da 15.001 a 40.000 abitanti	€ 83,67
- nei comuni con popolazione da 40.001 a 100.000 abitanti	€ 167,33
- nei comuni con popolazione superiore a 100.000 abitanti	€ 334,15